(19

A DIFESA

DEI CONJUGI GENNARO SENATORE,
E MARIA MICHELE FALCONE

CONVENUTI IN REVINDICA

NON CHE

DI D. MARIA GIUSEPPA BARONIA

CHIAMATA DA ESSI IN GARENTIA

CONTRA

I CONJUGI D. PAOLO CARDINALE,
E D. GABRIELLA GIORDANO

ATTORI IN REVINDICA

SULL' AZIONE PRINCIPALE

Nella seconda Camera della G. C. civile.

A relazione del degnissimo Consigliere signor

Pel dì Giugno 1839.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE ZAMBRANO
Nell' abolito Sedile Capuano N.° 27

1839

Digitized by Google

Deve la G. C. giudicare della spettanza di due piccoli fondi, siti in contiguità di due altri più grandi appartenenti a diverse persone.

Destinato alla difesa del possessore con giusto titolo e buona fede de' fondi controversi, santamente crediamo la causa tanto buona, da dispreggiare quella protezione, che la legge accorda al nostro difeso in pari condizione coll' avversario, ne lo stimiamo beato unicamente perchè possessore. Ed in effetti per

Fatto.

Con atto autentico del xvi Ottobre 1831 i coniugi Senatore e Falcone acquistarono dalla signora D. Rosa Baronia tre fondi, cioè una selva cedua col germoglio di un' anno della estensione di scacchi 450 di seconda classe, ed altrettanti di terza, di rendita ducati 3. 61, portata in fondiaria in testa di Aniello de Vivo all' art. 829 Sez. C n.° 327 sotto la denominazione di Pietrapiana, confinante da capo, e da un lato li beni degli eredi del fu D. Domenico Giordano, da piede Ignazio Falcone, e dall' altro gli eredi del fu D. Pietro

Giordano, e la Parrocchiale Chiesa di Cesorano; dippiù un' altro pezzetto di selva cedua col germoglio di anni due, della estensione di scacchi 300 seconda classe, rendita ducato 1 e gr. 40, portata in fondiaria in testa d' Innocenzio de Vivo all' art. 853 Sez. C n.° 341 sotto la denominazione di Pietrapiana, confinante da capo, da piede, e da un lato li beni degli eredi del sudetto fu D. Domenico Giordano, e dall' altro la sudetta Chiesa: infine un' altro spezzone di selva mista della estensione di scacchi 240 di rendita ducato 1 e gr. 45, portata in fondiaria sotto il sudetto art., in testa del medesimo Innocenzio de Vivo, confinante da capo colli beni dell' Arciprete D. Domenico Sparano, da piede la sudetta selva, da un lato il nominato Ignazio Falcone, e dall' altro gli eredi del ridetto fu D. Domenico Giordano: siti i cennati fondi nel Comune di Tramonti.

Eran nel possesso de' fondi acquistati quando furono convenuti dai conjngi Cardinale, e Giordano nel XIII Maggio 1834 per rilasciarli una coi frutti, a causa che i medesimi si comprendevano nella tenuta di loro proprietà detta Pietrapiana ereditata da Domenico Giordano il vecchio. Esibirono in appoggio di tal domanda fede della rivela fatta da costui nel 1754

Digitized by Google

de' beni, che possedeva ne' seguenti termini:
» un bosco e selva nel luogo detto le Parete
» confina col D.r D. Domenico de Lieto,
» Parrocchiale Chiesa di S. M.a di Cesarano,
» e magnifico fu D. Giuseppe de Vivo, sti-
» mata la rendita annui carlini ventitre; dip-
più esibirono attestato dell' Archivario della Cu-
ria Arcivescovile di questa Capitale rilasciato
nel XVIII Giugno 1805 (1), nel quale si leg-
ge, che Francesco Giordano figlio di Dome-
nico con istrumento del XXII Giugno 1783 co-
stituì il patrimonio sacro al suo figlio Dome-
nico il giovine in annui ducati 36, *da perce-
pirli dalla rendita di più fondi*, fra quali
» da un pezzo di castagneto e selva nel luo-
» go le *Pareti* con bosco selvaggio ».

I convenuti non contenti del favor della
legge, che li esonerava da ogni specie di pruo-
va, non contenti del prodotto già loro titolo
di acquisto, esibirono ancora quei, che la
venditrice Baronia ed i suoi autori aveano, e
per effetto de' quali erano stati nel possesso dei
fondi alienati, consistenti nello atto di divisio-
ne, che gli eredi de' fratelli Innocenzio, Aniel-
lo, e Marianna de Vivo nel IV Ottobre 1831
fecero dei beni ereditati, donde appariva, che

---

(1) Registrato poi nel XX Agosto 1832.

assegnarono alla Baronia qual' unica erede della Marianna de Vivo i *diversi pezzi di selva* detta Pietrapiana (1): e nell' altro istrumento di divisione, che i nominati tre fratelli de Vivo si fecero nel 11 luglio 1782 dei beni de' loro maggiori, dal quale appariva,

---

(1) « Dichiariamo dippiù, che esistendo un' altra selva anche in comune ed indivisa, denominata *Pietrapiana* sita nello stesso Comune, e casale confinante da capo colli beni delli eredi del fu D. Domenico Giordano, da piedi coi beni di Ignazio Falcone, da un lato colli beni del fu D. Pietro Giordano, e della Parrocchiale Chiesa di detto Casale di Cesarano, dall' altro lato coi beni del detto fu D. Domenico Giordano; alligata a detta selva ve n' esiste un' altro piccolo pezzetto anche selva pure in comune, ed indivisa, che confina colla denominata selva, e gli eredi del detto fu D. Domenico Giordano; e comecchè in dette selve vi gravita la somma di ducati 200 spettanti alla fu nostra comune zia D. Marianna de Vivo sorella tanto di detto fu D. Innocenzio, che di D. Aniello per sua parte, e porzione di detta nostra zia D. Marianna; perciò abbiamo determinato con unanime consenso di darla ed assegnarla pella sudetta somma di ducati 200 alla signora D. Maria Giuseppa Baronia qual' erede di detta nostra zia giusta la sua disposizione: la quale sudetta D. Maria Giuseppa qual' erede di nostra zia dichiara in forza del presente foglio in doppio di non avere altro a pretendere per detta causa ».

Digitized by Google

che la montagna di Pietrapiana restava per dotale di D. Fortunata Caso loro madre, defunta la quale se ne doveano assegnare alla detta D. Marianna ducati 200 pella sua parte, e porzione (2).

Il Tribunale civile di Salerno nel XXII Novembre 1834 interlocutoriamente pronunziò come siegue » ordina, che li attori Cardinale, » e Giordano provino con titoli, e testimoni » che le due selve nella contrada Pietrapiana » nella Comune di Tramonti della estensione » la prima di scacchi 300, e la seconda di » scacchi 240 erano di D. Domenico Giorda» no il vecchio; che da questo pervennero al » figlio D. Francesco, il quale fin dall' anno » 1782 li costituì in sacro patrimonio al sa» cerdote D. Domenico Giordano juniore, che » li possedette fino all' anno 1816. Che i ci» tati stabili furono usurpati da D. M.ª Giu» seppa Baronia, o dai suoi autori, ed in qua-

---

(2) « Con altra dichiarazione, che resta in beneficio di detta D. Fortunata Caso quì presente, ed accettante la montagna di Pietrapiana sua dotale, della quale dopo la di lei morte se ne debbano assegnare alla detta D. Marianna ducati 200 per la sua parte, e porzione, ed il rimanente si debba dividere egualmente tra essi fratelli, purchè la detta D. Fortunata non fa parola della sua terzaria ».

Digitized by Google

» l'epoca, salva la pruova in contrario come
» per legge. Ordinò del pari, che tre periti
» intese le parti nei loro rilievi tenendo pre-
» sente lo strumento del XXII Giugno 1782,
» e quello del XVI Ottobre 1831 il primo di
» costituzione di patrimonio a prò del sacer-
» dote D. Domenico Giordano juniore, ed il
» secondo della vendita dalla detta Baronia a
» favore di Senatore, e Falcone, e le rispet-
» tive rivele nei catasti diano il loro giudizio
» se li fondi venduti sono quei stessi, che
» furono costituiti in patrimonio ».

Gli attori crederono, che coi documenti sopra enunciati avevano dimostrata la PROPRIETA'; che era inutil cosa dimostrare la USURPAZIONE, fatta dalla Baronia, o dai suoi autori de' fondi, che reclamarono; quindi curarono solo la perizia per provare la IDENTITA'.

Dietro adunque gli atti di rito tre periti nominati dal Giudice delegato nel XXVI Giugno 1836 diedero fuori il loro unanime rapporto, qual conchiusero a questo modo, cioè, che i tre fondi acquistati dai convenuti costituivano un solo, e continuato podere contiguo ad altro degli attori; che poichè non dubitavasi, che de' cennati tre fondi uno, ed il più esteso si apparteneva alla venditrice Baronia, perciò la quistione risedeva nel determinare a

quale delle due proprietà i controversi due piccoli fondi doveansi aggregare; che dal riscontro delle confinazioni espresse nei titoli antichi delle proprietà de' contendenti nulla di preciso poteva desumersi sulla quistione elevata tanto eran vaghe, generiche, e parziali; che dal riscontro delle colture delle due proprietà indicate nelle stesse carte antiche con molta probabilità poteva congetturarsi, che niun pezzo di selva dovesse oggi far parte della proprietà degli attori.

Riprodottasi la causa all' udienza i coniugi Cardinale, e Giordano esibirono estratto dell' antico catasto delle proprietà rivelate da Vito de Vivo remoto autore de' convenuti, dal quale appariva di possedere » un castagneto » nel luogo detto Pietrapiana confina col D.r » Fisico D. Matteo de Vivo, Simone, ed » Ignazio Falcone, magnifico Crescenzo de » Vivo, e Gaetano Romano, stimato per an» nui carlini otto »; e dopo lunghi, e poco intelligibili ragionamenti conchiusero di farsi diritto alle loro domande.

Il Tribunale nel 1 Marzo 1837 diffinitivamente pronunziò il rigetto delle domande degli attori, dopo aver considerato che il dominio legittimo della cosa che reclamavano non erasi da essi dimostrato, e perciò infruttuosa-

Digitized by Google

mente l' indicavano nelle mani del terzo; e che la identità benanche non costava giusta il parere de' periti, qual invano si sarebbe riveduto per mancanza di elementi necessarii per un positivo giudizio; e che la sola pruova testimoniale disposta, e non eseguita poteva portare ben altra luce sulle incertezze che offriva la perizia, e convincere l' animo del Magistrato.

Da tale sentenza han prodotto appello in G. C. i conjugi attori.

Doppio dunque è l' esame a farsi cioè, *gli estremi del giudizio di revindica sono dimostrati?* Nella negativa, *una novella perizia potrebbe spiegare influenza nella causa?*

Gli estremi del giudizio di revindica sono dimostrati?

Pruova del *dominio* nell' attore, pruova del *possesso illegittimo* nel convenuto, sono i due concorrenti requisiti dell' azione di revindica, ed in vero, *in rem actio competit ei qui aut jure gentium, aut jure civili* DOMINIUM *acquisivit*. L. 23 de rei vind.: *qui petitorio judicio utitur ne frustra experiatur requirere debet an is cum quo instituat actionem possessor sit, vel dolo desiit possidere*. L. 36 eod.: *officium autem judicis in hac actione in hoc*

erit, *ut judex inspiciat an reus possideat, nec ad rem pertinebit ex qua caussa possideat. Ubi enim probavi rem meam esse necesse habebit possessor restituere.* L. 9 eod. — E laddove sorge il dubbio se la cosa di cui l'attore ha provato il dominio sia, o pur nò precisamente quella, di cui il convenuto ha il possesso, deve dimostrare l'attore a dippiù la *identità* contradetta; ed ecco la ragione pella quale egli deve distintamente indicare la cosa, che intende reclamare: *si in rem aliquis agat debet designare rem, et utrum totam an partem, et quotam petat: appellatio rei non genus sed speciem significat.... Item fundum petiturus nomen ejus et quo loci sit dicere debebit.* L. 6 eod.

In qual modo gli attori han soddisfatto al primo precetto? Producendo estratto della rivela fatta nel 1754 da Domenico Giordano il vecchio di una tenuta boscosa, e selvosa alla occasione della confezione del general catasto; non che altro estratto dello strumento del XXII Giugno 1782 col quale fu costituito il sacro patrimonio a Domenico il giovine in ducati 36 percipibili dalla rendita di molti, e molti fondi, fra quali da una tenuta castagnale, e selvosa; e quantunque colla prima sentenza del XXII Novembre 1834 non appella-

ta fossero stati avvertiti della insufficienza delle pruove esibite, essi han creduto, o dovuto credere l'opposto: quindi i sopramarcati sono i titoli del dominio su quali essi poggiano la loro azione. Esaminiamone ora il valore legale.

E poiche i documenti cennati si attengono ad un'epoca remota, e quando presso di di noi vigeva il diritto Romano, è perciò, che secondo i principii di tal legislazione la pruova del dominio devesi analizzare. Or è risaputo, che per quelle leggi distinguevasi la causa prossima dalla remota per l'acquisto del dominio; la remota consisteva nel titolo abile a trasferire, la prossima nella tradizione effettiva: ed è perciò, che nella legge 20 Cod. *de pactis* stava prescritto: *traditionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur*; e dippiù nella *leg.* 50 *ff. de rei vind.* era sancito: *si ager ex emptionis causa ad aliquem pertineat, non recte hac actione agi poterit antequam* TRADITUS SIT *ager, tuncque possessio amissa sit.*

Molti erano i titoli abili a trasferire il dominio (1), fra quali alcerto non contavasi,

---

(1) Pro empto, pro legato, pro soluto, pro dote, pro derelicto, pro donato, pro permutato, pro transacto, pro adjudicato.

Digitized by Google

nè potevasi annoverare quello che in primo luogo gli attori hanno esibito, val dire, la rivela nel censo; che anzi la legge istessa lo dichiarava insufficiente: *sollennibus pensionibus rei pro alio satisfacientem non interveniente venditione solutionis caussa minime dominium facit* (2). L. 25 Cod. de rei vind.; ed altrove: *censualis professio domino praejudicare non solet.* L. 7 Cod. de probat.; ed il Cuj. tit. 54 *de donat.* col. 1213 scrive: *alius vero qui rem alienam veluti suam deducit in censum sine voluntate domini, dominii causam non mutat. Alioquin quis non hac ratione brevi fieret locupletissimus?*

Non pertanto si cita la *leg.* 11 *ff. fin. regund.* così concepita: *in finalibus questionibus vetera monumenta*, CENSUS AUCTORITAS *ante litem inchoatam ordinati sequenda est; modo si varietates successionum, et arbitrio possessorum fines additis vel detractis agris postea permutatos probetur* — Essa però è

---

(2) Accursio pone il caso della legge in questi termini « Si prædium fiscale possedisti, et in solutione pensionis cessasti: alius autem nomine tuo pluribus annis solvit quod solvere debuisti, et fisco satisfecit: an videatur sibi quesitum dominium, quaeritur? Respond. quod non, nisi fiscus solenniter pro solutione sibi facta predium ei vendidisset.

Digitized by Google

inapplicabile alla causa per quanto differisce l'azione per revindica di un fondo da quella per reggere, ed apporne i fini, ossiano i confini: ed affinchè tal differenza resta vieppiù marcata, uopo è ricordare avere i Romani tratti dagli Ateniesi a cui fu dettata da Solone la *legge ult. ff. fin. regund.* sancita già colle leggi delle 12 tavole, così concepita: *Si quis sepem ad alienum praedium fixerit, infoderitque, terminum ne excedito. Si maceriam pedem relinquito. Si vero domum pedes duos. Si sepulcrum, aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito. Si puteum passum latitudinis. At vero oleam aut ficum ab alieno ad novem pedes plantato. Caeteras arbores ad pedes quinque* — L'azione adunque *finium regundorum* aveva luogo allorquando si faceva cosa oltre il termine, ed oltre la distanza prefissa; ovvero quando si toglieva il termine nel fine di allontanare il mezzo unico come distinguere se erasi operato dentro, o fuori la distanza legale: in quistioni adunque di simil fatta, *finalibus*, bisognavan seguire *vetera monumenta*, ossiano i termini di confine, *census auctoritas*, val dire il modo come il fondo era descritto nel censo — Non devesi però omettere la osservazione, che spesso nel

Digitized by Google

giudizio per la regolazione de' confini incideva quello per l'addizione ad uno de' colliganti di parte del fondo non posseduto, ed allora; *prius possessionis quaestio finiatur; et tunc agrimensor ire precipiatur ad loca, ut, patefacta veritate, hujusmodi litigium terminetur*. L. 3 Cod. fin regund. (1).

---

(1) Gerardo Noodt nei suoi commenti al tit. *finium regundorum* scrive così » Prima erit deliberatio, quando sit huic actioni locus: est autem tum, si agetur finium regundorum. Haec verba indicat rubrica; desumpta, ut passim, ex primis edicti verbis. Proprie autem *fines* distinguuntur a *fundo*, etiam a *loco* l. 60 §. ult. ff. de V. S.; et ideo est alia de *loco*, alia de *fine* quaestio: illa est de *proprietate* vel *possessione*: ista de neutra, sed de finibus; idest de spatio quinque pedum inter duos agros vacuo ex lege duodecim tabularum; altera hujus tituli; altera tituli *de rei vindicatione*: id declarat Costantinus l. 3 Cod. Theod. h. t. his verbis. *Si finalis controversia fuerit, tunc demum arbiter non negetur cum intra quinque pedes locum de quo agitur apud Praesidem esse constiterit; cum de majore spatio causa quaedam non finalis, sed* PROPRIETATIS *apud ipsum Praesidem debent terminari*: sic Constantinus — Etiam Isidorus lib. 5 Orig. c. 25: verba Isidori; *finium regundorum actio dicta, quod per eam regantur fines utrique, ne dissipentur: dummodo non angustiore quinque pedum loco ea controversia sit*. Ait *angustiore*. Scribo, *augu-*

Se dunque l' azione *finium regundorum* è tutt' altra di quella *rei vindicatione*; se la legge ha determinato i mezzi come regolar quella, e come questa: invano gli attori cercano scambiarli — Ed è perciò che il loro primo documento è del tutto inetto.

Nè il secondo documento ha qualche merito, perciocche, (a prescindere che dello stesso non se ne è data conoscenza ne' suoi termini, essendosene esibito un attestato solo del contenuto, neanche dal notajo stipulatore, o conservatore redatto, ma da un *quidam*) l' atto istesso di sua natura non poteva esser abile a trasferire il dominio, nè poteva esser seguito dalla tradizione — Francesco Giordano non donò al figlio Domenico un fondo, e quello che ora si pretende dai compratori da Baronia; ma sibbene si dichiarò debitore di annui duc. 36, ed indicò la rendita di quel fondo, assieme con quella provveniente da molti altri per l' adempimento della sua obbligazione: con tal stipulato perciò *de re*

---

stiore, quod cum Costantini lege convenit. Superioribus addam, quod si lis *de loco*, *seu possessione*, conjungatur cum questione finium regundorum, *primum* esse inquirendum *de possessione*, *deinde de finibus*: ita traditum a Costantino 1 Cod. Theod. h. t. ex qua descripta est l. 3 Cod. h. t.

Digitized by Google

non fu contratto translativo di proprietà; e quindi valevole a revindicare.

E quanto più spreggevole non si riconosceranno le *cartocce* esibite laddove si osserverà, che la pruova del dominio non si restringe alla persona di colui, che la cosa reclama, ma sibbene di quegli pure, che gliela trasmise. Perciocchè ove si fosse dimostrato, che il revindicante con giusto titolo, e buona fede aveva la cosa acquistata dal *non* domino, l'azione *civile de rei vindicatione* era preclusa; e la equità del Pretore sol lo soccorreva coll' utile azione *de Publiciana in rem actio* (1). Epperò nella legge 17 ff. sotto tal titolo era prescritto: *publiciana actio non ideo comparata est ut res* DOMINO *auferatur*, perchè *exceptio justi dominii publicianae objicienda est*. L. 16, ff. eod., donde la conseguenza che la publiciana si accordava contra il solo possessore senza titolo. Ed il dovere di *docere de dominium autoris* al dire del VOET (2) è il buon senso che l'impone vieppiù che la legge, dal perchè resterebbe lecito a chicchessia ven-

(1) Ait Praetor: si quis id quod traditur ex justa caussa *non a domino*, et nondum usucaptum, petet, judicium dabo. L. 1., Ulp. lib. 16 ad Edic.

(2) Al tit. de rei vind. n.° 24.

dere l'aliena proprietà usurpata, e fornir quella ragione che non si avea a chi si da causa per ritenerla non solo, ma benanche per revindicarla.

A buoni conti quelle carte solo potrebbero far nascere nell'animo un dubbio, cioè, forse gli attori possederono un tempo quel che ora s'immaginano di vedere presso de'convenuti: e ciò sia pure; qual conseguenza potrà trarsene? Niuna; perciocchè non havvi stata legge, non havvi stato editto di Pretore qual abbia favorito il diritto di colui, che possessor senza titolo ebbe la dabbenaggine di decadere ancora dal possesso, in preferenza della rispettata ragione del compratore, e possessore al tempo istesso; che anzi la sol qualità di possessore *attuale* sarebbe più che sufficiente ad annullar quel diritto, *quia in pari causa melior est conditio possidentis.*

Dissimo, che l'altro estremo dell'azione revindicatoria è la pruova del possesso nel convenuto. Questo estremo deve intendersi nel doppio senso cioè nella pruova di avere il convenuto all'attore, o ai suoi autori il *possesso tolto illegittimamente*, e l'*epoca* nella quale tanto avvenne; in altri termini nella pruova della *usurpazione:* come anche nella pruova della *identità.* Che sia così è evidente, per-

ciocchè avrebbe potuto in altra epoca l' attore abbandonare la cosa, e come derelitta *jure* occuparsi dal convenuto; perciocchè in altra epoca avrebbe potuto l' attore volontariamente rilasciare il possesso al convenuto della cosa, che poi reclama; perciocchè stante lo lasso del tempo valevole pella prescrizione potrebbe all' attore medesimo ostare. Che la pruova della identità sia poi indispensabile laddove venga contrastata è pur troppo sentita da spreggiare una dimostrazione. — Ed è da marcarsi, che coerentemente il Tribunale nel XXII Novembre 1834 prescrisse le additate pruove, prescrizione rispettata benanche dagli attori in tutt' i modi.

Or dietro tuttocciò fa veramente meraviglia come abbiano poi potuto credere, che le disposte pruove in quanto alla *usurpazione* potessero trasandarsi senza pregiudicare la loro causa, e solo tal meraviglia cesserà allorquando riteughiamo per fermo, come lo è in effetti, che il genio di contendere anima la presente lite. Del resto, comunque le osservazioni di sopra somministrassero ai convenuti altrettante eccezioni, l' ultima solo presentiamo, la *prescrizione*, perciocchè, concesso in ipotesi, che lo strumento del 1782 sia stato valido a trasferire il dominio, non costa, che si sia tran-

Digitized by Google

slato mediante l'apprensione della cosa, nel di cui possesso il preteso domino, ed i suoi aventi causa si siano mantenuti fino all' anno 1816, come gli attori avevano dichiarato, ed il Magistrato prescritto; e costa d'altronde di averla i convenuti posseduta, e di possederla.

Davvero poi i nostri contraddittori sentirono il peso della disposta pruova sulla *identità*, e si diedero opera di sfogarla: ma però non riuscì ad essi neanche favorevole. I periti quanto saggi, altrettanti imparziali, ed onesti unanimemente si avvisarono, che per le vaghe, generiche, e parziali confinazioni del fondo rivelato da Domenico Giordano il vecchio nel 1754, e di quello la di cui rendita fu delegata a favore di D. Domenico il giovine nel 1782, non potevano dare un certo giudizio se a tali fondi corrispondessero precisamente quelli posseduti dai nostri difesi: soggiunsero, che con molta probabilità poteva ritenersi la negativa dal riscontro delle colture di tali fondi dichiarate in quegli atti, con quelle che ora apparivano.

Conchiudiamo adunque, che la proposta azione revindicatoria è destituita affatto di ogni pruova.

Digitized by Google

Una novella perizia potrebbe spiegare influenza nella causa?

Nol crediamo: ed a non crederlo ci guidono ragioni di diritto, e di fatto.

Ragion di diritto: Frustra probatur quod probatum non relevat; sia pure, che con una novella perizia gli attori riuscissero a provare la *identità*, che i fondi qual' intendono reclamare sieno precisamente quelli posseduti dai convenuti, niun prò pella loro causa: imperciocchè vanamente s' indica nelle mani del terzo nel fine di revindicare la cosa, della quale non si può *docere de dominium*; da qual pruova nasce il dovere nel possessore di rilasciarla, *ubi enim probavi rem meam esse necesse habebit possessor restituere*, cit. l. 9, de rei vind. — Tanto è ciò vero, che nei giudizj di revindica la pruova della identità è meramente *accidentale*: le leggi soprapportate prescrivano la pruova solo del dominio, e del possesso, e vogliono nel tempo istesso che l' attore con tutta esattezza indichi la cosa, che reclama; quindi ove si promuove il dubbio, se la cosa indicata sia, o pur nò precisamente quella della quale il dominio, ed il possesso si è provato, sorge il debito di far constare della *identità*; dubbio, che spesso

Digitized by Google

può non destarsi: nella specie si cercherebbe dileguare quel dubbio affatto non elementato.

Ragion di fatto: Ma gli attori cosa cercano con novella perizia dimostrare? Se, che i fondi indicati nel libello loro istitutivo del giudizio siano precisamente fra quelli tre acquistati, e posseduti dai convenuti, ciò è *in probatis*, nè dubbio alcuno su di tal' identità si è giammai mosso: ma però il nodo sta nella dimostrazione, se i due fondi reclamati e che si posseggono dai convenuti, siano identicamente quelli, che come un sol podere da Domenico Giordano il vecchio fu rivelato nel 1754, e sulla rendita del quale avvenne la costituzione del sacro patrimonio nel 1782 a favore di Domenico il giovine. A sciorre tal nodo sembra, che due elementi potevano prestarsi, cioè, la *confinazione*, la *coltura*, poichè estensione, terminazione non si ha rivelata. Or siacchè si aggreghino alla proprietà certa degli attori i due controversi fondi, sia che nò, la confinazione espressa nella rivela corrisponderà sempre nell' uno, e nell' altro caso: ed in fatti (1) in quella si dice » che il bosco, e selva confinava col D.r D. Domenico de Lieto, oggi D. Domenico Sparano, Parrocchiale Chie-

(1) Guardasi la pianta.

sa di S. Maria di Cesarano, e D. Giuseppe de Vivo, oggi i convenuti; sia adunque, che non solo lo spazio in bianco, marcato, *proprietà della signora D. Gabriella Giordano*, classificato, *boscoso*, e *castagneto*; ma ancora lo spazio *M*, marcato, *secondo dei fondi in controversia*, e lo spazio *NX*, marcato, *terzo de' fondi in controversia*, comprenda la intera proprietà degli attori giusta che essi sostengono, avrà sempre per confinanti da un lato *Sparano ossia Lieto*, da un' altro, *Parrocchiale Chiesa di Cesarano*, e da quel di mezzo, *de Vivo ora i convenuti* per quella tenuta da Baronia acquistata e non controversa. Sia poi, che unicamente lo spazio in bianco marcato e classificato come sopra comprende la proprietà degli attori, avrà del pari, che da un lato confinerebbe *Lieto, o Sparano*, da un' altro, *Chiesa di Ceserano*, e dal mezzo, *de Vivo ossia i convenuti*. Al vero dunque non si apposero i periti allorchè dissero, che la confinazione perchè *vaga*, *parziale*, e *generica* non poteva esser di sostrato ad un positivo giudizio: nè col riferir ciò essi sentenziarono in modo alcuno, di talchè si potesse dire ch' errarono nell' applicazione de' principii della loro arte al fatto, e che quindi si possa, e si debba il loro giudizio rivedere.

Digitized by Google

Essi riferirono *fatti permanenti*, che l'impedivano a dar giudizio; quindi senza dimostrarsi averli alterati, snaturati, falsificati, vanamente si parla di revisione.

La coltura poi somministrava congetture contra, e non prò la identità al credere dei periti: ed in vero; nel 1754 la tenuta della famiglia Giordano era boscosa, e selvosa; nel 1782 era divenuto un castagneto selvoso con bosco selvaggio; nel 1813, epoca che nel Comune ove era sita si compilava il catasto provvisorio, era rivelata per bosco, e castagneto: dunque i possessori di quella tenuta ebbero costante idea di ridurla a castagneto fruttifero, che vi riuscirono per quanto era possibile, che il progressivo miglioramento della coltura lo annunziava; che infine non poteva mai immaginarsi, che nel 1813 si riconosceva per *bosco*, e *castagneto* quei due pezzi di *selva* M ed NX reclamati. Soggiunsero i periti, che nulla poneva la rivela fatta da Vito de Vivo, autore de' convenuti (1) della sua tenuta per *castagneto*, perciocchè frallo spazio di circa 86 anni quanti sen contano dal 1754 si avevano potuto benissimo recidere i castagni, e ridurla a selva, locchè era pure confermato

(1) Vegg. il fol.

Digitized by Google